
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Onere di contestazione specifica: riguarda solo i fatti esplicitati in modo esaustivo, non anche le ulteriori circostanze solo implicitamente desumibili

Va confermata la più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di prendere precisa posizione e di contestazione, che incombe sul convenuto, riguarda i fatti, principali o secondari, esplicitati in modo esaustivo ed oggettivamente indicati in atto introduttivo da parte dell'attore, non anche le ulteriori circostanze solo implicitamente desumibili dalla domanda proposta.

Tribunale di Livorno, sentenza del 25.9.2015, n. 1176

...omissis...

In data 21 settembre 2015 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 28.5.15

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato SB ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe al fine di far accertare l'intervenuto acquisto di un insieme di terreni e fabbricati come conseguenza dell'esercizio di prelazione agraria da parte dello stesso attore, nonché la natura simulata del contratto di affitto agrario sottoscritto nel febbraio del 2012 dal Sigxxx dell'attore, con xxx ad oggetto i predetti beni immobili. Secondo l'assunto attoreo, infatti, l'odierno istante avrebbe rinvenuto una scrittura privata, sottoscritta dal xxxxxxx dal xxx di xx, in cui le parti si sarebbero accordate per la cessione dell'intero complesso immobiliare, previa stipula del contratto di affitto sopra indicato. Per questa ragione l'attore con lettera raccomandata datata 30 marzo 2013 avrebbe comunicato a SI la volontà di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817/71, per poi instaurare il presente giudizio al fine di vedere accertato l'avvenuto trasferimento in proprio favore del diritto di proprietà sugli immobili in contestazione.

Con comparsa di costituzione e risposta i convenuti, costituitisi in giudizio, hanno contestato integralmente le domande avversarie in fatto ed in diritto, avanzando in via preliminare una eccezione di incompetenza del Giudice adito per essere la materia demandata alla competenza della Sezione Specializzata Agraria, nonché sostenendo, tra l'altro, di non avere mai sottoscritto il contratto preliminare di vendita prodotto in copia da controparte.

In ragione della eccezione di incompetenza sollevata dai convenuti la domanda di accertamento della simulazione del contratto di affitto agrario è stata separata da quella avente ad oggetto l'esercizio della prelazione agraria da parte dell'attore e formato autonomo fascicolo.

Nella presente procedimento, avente ad oggetto, quindi, solo la domanda relativa all'esercizio della prelazione agraria, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. cpc e svolta attività istruttoria per interrogatorio formale dei convenuti.

La domanda attorea non può essere accolta.

Ed infatti deve rilevarsi che parte attrice non ha dimostrato nel presente giudizio la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti ex lege per la sussistenza del diritto di prelazione.

Ed infatti, ai fini dell'utile esercizio del diritto di prelazione e di riscatto agrario, di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è onere del retraente fornire la prova delle relative condizioni oggettive e soggettive, e quindi altresì della qualità di coltivatore diretto, indipendentemente dal dato formale dell'iscrizione in elenchi o di altre certificazioni amministrative, nonché del fatto negativo della mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, prova, quest'ultima, che può essere data mediante l'allegazione di fatti positivi contrari, anche per mezzo di testimoni o di presunzioni (Cass. civ., Sez. III, 22/03/2013, n. 7265 e Cass. N. 19748 del 2011).

L'attore, invece, non ha fornito alcun riscontro probatorio della sussistenza di tali requisiti, formulando istanze istruttorie a riguardo inammissibili sia perché aventi ad oggetti fatti mai allegati prima, sia perché generiche ed in parte valutative.

Tale conclusione non può essere inficiata, come sostenuto da parte attrice, in considerazione del fatto che i convenuti nell'atto di costituzione del giudizio non hanno contestato la qualità di coltivatore diretto dell'attore, atteso che lo stesso nel medesimo atto non ha allegato la sussistenza di detta qualità, né la sussistenza degli

altri elementi fattuali previsti dalla succitata normativa quali requisiti soggettivi e oggettivi per l'esercizio del diritto in esame.

L'attore, invero, si è limitato nell'atto introduttivo ad allegare il fatto di essere titolare di una impresa individuale agricola, senza null'altro dedurre in ordine al tipo di attività agricola svolta e alle modalità di compimento della stessa. Sul punto giova ricordare che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità l'onere di prendere precisa posizione e di contestazione, che incombe sul convenuto, riguarda i fatti, principali o secondari, esplicitati in modo esaustivo ed oggettivamente indicati in atto introduttivo da parte dell'attore, non anche le ulteriori circostanze solo implicitamente desumibili dalla domanda proposta (in tal senso vedi in tema di principio di non contestazione Cass. civ., Sez. lavoro, 09/02/2012, n. 1878). Ogni altro rilievo risulta assorbito. Le spese di lite seguono la soccombenza.

p.q.m.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 10277 del 2013 ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge la domanda attorea; condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.835,00, di cui euro 875,00 per la fase di studio della controversia, euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.000,00 per la fase istruttoria di trattazione, euro 1.220,00 per la fase decisionale, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola